



92553-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

VISTO il decreto n.48657 del 10.12.2009;

VISTO il decreto n. 50183 del 22.02.2010;

VISTO il decreto n. 54084 del 15.09.2010;

VISTO il decreto n. 55040 del 02.11.2010;

VISTO il decreto n.59479 del 18.05.2011;

VISTO il decreto n.62111 del 12.10.2011;

VISTO il decreto n. 65545 del 26.04.2012;

VISTO il decreto n. 68573 del 17.10.2012;

VISTO il decreto n. 70749 del 16.01.2013;

VISTO il decreto n.72195 del 27.03.2013;

VISTA la relazione ispettiva della DTL di Roma, prot. 79449 del 3 ottobre 2014, con la quale il servizio ispettivo territorialmente competente ha comunicato gli esiti degli accertamenti effettuati nei confronti della Società **AIRONE S.p.A.** in ordine agli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzati complessivamente per il periodo dal 23 settembre 2009 al 22 settembre 2013;

VISTO quanto accertato dalla DTL di Roma con riferimento a **n.68 lavoratori** – di cui n.66 unità in forza alla Società Alitalia CAI spa e n. 2 unità in forza alla Società EAS – per i quali è stata accertata una cessione di contratto ai sensi dell'articolo 1406 c.c. alla Società **AIRONE S.p.A** e per i quali gli accertamenti hanno evidenziato che, nonostante i singoli accordi di cessione di contratto prevedessero il passaggio di personale nell'ambito della Direzione Vendite di



92553-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

AIRONE spa - settore di attività interessato dagli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività - tale passaggio in realtà non si è mai concretizzato;

VISTA la medesima relazione con la quale è stato evidenziato che contestualmente alla cessione di contratto ai singoli lavoratori è stato richiesto dalla Società **AIRONE SpA** di sottoscrivere una istanza volta alla fruizione di tre mesi di aspettativa retribuita nonché altra istanza di adesione volontaria al programma di CIGS;

CONSIDERATO che i lavoratori di cui trattasi non hanno mai prestato alcuna attività lavorativa in **AIRONE SpA** né tantomeno nel settore Direzione Vendite della medesima Società e che alla scadenza del termine di tre mesi di aspettativa retribuita tutti i 68 lavoratori sono stati posti dalla Società **AIRONE SpA** in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a zero ore;

VISTO che le circostanze sopra descritte sono state confermate dalla documentazione fornita dalla Società **AIRONE SpA** agli organi ispettivi e dalle dichiarazioni rese dai singoli lavoratori agli ispettori del lavoro che hanno condotto le verifiche;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O., prot. 3568 del 03.11.2014, con la quale venivano comunicati alla Società **AIRONE SpA** e all'INPS gli esiti degli accertamenti ispettivi della DTL di Roma e si comunicava, altresì, che, per l'effetto, l'INPS non avrebbe dovuto erogare i trattamenti autorizzati con i decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali innanzi citati con riferimento ai n. 68 lavoratori innanzi citati e indicati nell'ambito della relazione ispettiva. Diversamente, se il



92553-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria fosse già stato erogato l'INPS avrebbe dovuto procedere al recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori direttamente nei confronti dell'impresa;

VISTA l'assenza di osservazioni o controdeduzioni da parte della Società **AIRONE SpA** in riferimento a quanto rappresentato con nota della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O., prot. 3568 del 03.11.2014;

VISTO il ricorso al TAR Lazio presentato dalla Società **AIRONE SpA**, con il quale è stato richiesto l'annullamento della nota prot. 3568 del 03.11.2014;

VISTA la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato con la quale veniva comunicata la fissazione da parte del TAR Lazio dell'udienza per la discussione dell'istanza di sospensiva, contenuta nel ricorso, per il giorno 09.04.2015;

VISTA la rinuncia della Società all'istanza di sospensiva;

VISTA la nota INPS.0005.24/06/2015.0013955 con la quale l'Istituto previdenziale, al fine di procedere al recupero dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria erogati per i n. 68 lavoratori indicati, richiede di conoscere i nominativi dei n. 68 lavoratori coinvolti;

VISTA la nota della DTL di Roma prot. 68226 del 3 luglio 2015 con la quale vengono forniti i nominativi dei n. 68 lavoratori di cui trattasi e i periodi in cui sono stati interessati dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria;

CONSIDERATI gli esiti delle verifiche ispettive di cui alla relazione ispettiva della DTL di Roma, prot. 79449 del 3 ottobre 2014 innanzi illustrati da cui emerge un trasferimento di personale dalle Società Alitalia CAI spa e EAS alla Società AIRONE spa per consentire la concessione di CIGS a favore della AIRONE spa e che hanno importato la indebita erogazione di trattamenti di cassa integrazione guadagni

ref



92553-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

relativamente a n. 68 soggetti che non ne avrebbero avuto diritto in quanto esuberi artificiosamente creati;

CONSIDERATO che gli atti posti in essere dalla Società AIRONE spa consistenti nella cessione di contratto ai sensi dell'articolo 1406 c.c. dalla Società Alitalia CAI spa e Società EAS alla Società **AIRONE S.p.A** - Direzione Vendite, contestuale richiesta della Società **AIRONE SpA** di sottoscrivere una istanza volta alla fruizione di tre mesi di aspettativa retribuita, evidentemente volta a far conseguire a tali lavoratori l'anzianità aziendale necessaria per l'accesso al trattamento ai sensi 1988, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, pari a novanta giorni, nonché altra istanza di adesione volontaria al programma di CIGS, e collocazione, alla scadenza del termine di tre mesi di aspettativa retribuita, di tutti i 68 lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a zero ore, sono illegittimi in quanto preordinati alla creazione di esuberi non effettivi;

CONSIDERATO che le verifiche ispettive si riferiscono esclusivamente ai n. 68 lavoratori citati, non riferendo ulteriori irregolarità con riferimento ai trattamenti erogati in virtù dei decreti emessi;

RITENUTO di dover procedere, come comunicato nella nota prot. 3568 del 03.11.2014 e come richiesto dall'INPS con nota INPS.0005.24/06/2015.0013955, all'indicazione dei nominativi dei n. 68 lavoratori di cui trattasi e all'indicazione dei periodi in cui sono stati interessati dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, alla luce della nota della DTL di Roma prot. 68226 del 3 luglio 2015, al fine di consentire all'Istituto di procedere al recupero dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria erogati;



92553-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DECRETA

ART. 1

Limitatamente ai n. 68 lavoratori di cui all'elenco trasmesso dalla DTL di Roma, allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e per i periodi ivi indicati con riferimento a ciascun lavoratore, l'INPS non è autorizzato ad erogare i trattamenti di cui ai decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali indicati in premessa e procederà al recupero dei crediti, relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, direttamente nei confronti della Società **AIRONE SpA**, per le motivazioni in premessa indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro rispettivamente 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Roma, 19 OTT. 2015

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti